

# Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi

(FeSMuT)

## STATUTI

### NOME, SEDE, SCOPO

#### *Nome*

##### *Art. 1*

La FeSMuT è un'associazione di diritto privato ai sensi dell'articolo 60 ss. del Codice civile svizzero.

#### *Sede*

##### *Art. 2*

Essa ha sede presso il segretariato.

#### *Scopo*

##### *Art. 3*

1. La FeSMuT è l'organizzazione mantello delle istituzioni e scuole di musica locali e regionali, che abbiano come scopo la diffusione dell'educazione e della cultura musicale e che aderiscano ai criteri espressi dai relativi documenti interni.
2. Essa è membro dell'Associazione Svizzera delle Scuole di Musica (ASSM).
3. Essa rappresenta gli interessi comuni di fronte alle autorità cantonali e comunali o alle istituzioni.
4. Essa promuove l'educazione musicale in tutti gli strati della popolazione e cura i contatti con organizzazioni simili all'interno ed all'esterno del cantone.
5. Essa persegue una coordinazione tra le istituzioni a lei legate.
6. Essa informa, documenta, consiglia e appoggia le scuole di musica.
7. Essa promuove la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli insegnanti delle scuole di musica.

### SOCI

#### *Soci attivi*

##### *Art. 4*

1. Le scuole di musica che vogliono diventare soci della FeSMuT devono farne domanda scritta al comitato, il quale esamina la domanda e la presenta alla prossima assemblea dai delegati. In caso di accettazione esse diventano soci attivi.
2. Ogni socio attivo è tenuto ad appoggiare gli scopi comuni ed a pagare la quota annuale fissata dall'assemblea dei delegati nonché una tassa ASSM basata sul numero di corsi frequentati dai suoi allievi.
3. La rinuncia allo statuto di socio può avvenire solo alla fine di un anno civile. La disdetta dev'essere presentata per iscritto almeno 3 mesi prima.
4. I soci o i loro rappresentanti che ledono gli interessi e l'immagine della FeSMuT possono essere esclusi per decisione dell'assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi. La decisione viene comunicata per iscritto. I soci esclusi hanno diritto di ricorso entro 15 giorni, per un riesame, alla prossima assemblea dei delegati.

#### *Aspiranti soci*

##### *Art. 5*

1. Possono essere accettati come aspiranti soci, scuole di musica o istituzioni che non fanno ancora parte della FeSMuT.

2. Per gli aspiranti soci è valido il senso dell'art. 4, cv. 2-4.

*Soci onorari*

*Art. 6*

Soci onorari sono persone che si sono dedicate con particolare impegno agli scopi della FeSMuT. Esse non pagano la quota sociale.

*Organizzazioni associate*

*Art. 7*

1. Possono essere organizzazioni associate, federazioni ed istituzioni che perseguono scopi simili a quelli della FeSMuT.
2. Le organizzazioni associate non sono obbligate a versare la quota sociale.

*Amici  
Sostenitori*

*Art. 8*

Vengono considerati amici, rispettivamente sostenitori, persone singole, ditte, società o istituzioni che dimostrano il loro interesse per gli scopi della FeSMuT con un appoggio finanziario.

**ORGANI**

*Organi*

*Art. 9*

Gli organi della FeSMuT sono:

- l'assemblea dei delegati
- il comitato
- l'organo di revisione

*L'assemblea dei delegati*

*Art. 10*

1. L'assemblea dei delegati ha luogo annualmente durante il primo semestre.
2. Assemblee straordinarie possono venir convocate dal comitato se lo richiedono le circostanze o un quinto dei soci attivi.

*Competenze dell'assemblea dei delegati*

*Art. 11*

Sono competenza dell'assemblea dei delegati i seguenti punti:

- approvazione del verbale
- accoglimento ed esclusione dei soci su proposta del comitato
- approvazione del rapporto annuale
- approvazione del bilancio annuale, scarico al contabile e al comitato
- approvazione del programma di attività
- approvazione del preventivo e determinazione della quota sociale
- elezione del presidente, del vice-presidente, dei membri del comitato e dei membri dell'ufficio di revisione
- cambiamento degli statuti
- nomina dei soci onorari
- presa di decisione sulle richieste del comitato e dei soci
- scioglimento della FeSMuT

*Disposizioni per l'assemblea dei delegati*

*Art. 12*

1. Ogni assemblea dei delegati deve essere convocata dal comitato per iscritto e rendendo noto l'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della data della riunione.
2. Un oggetto che non si trova all'ordine del giorno non può essere trattato, ad eccezione della convocazione di una assemblea

- straordinaria.
3. Ogni socio attivo ha diritto alla rappresentanza di due delegati con diritto di voto e di elezione passivo ed attivo.
  4. Gli aspiranti soci possono partecipare con voto consultivo e diritto di istanza.
  5. I soci onorari devono essere invitati alle assemblee dei delegati. Essi hanno diritto di voto e di elezione attivo e passivo.
  6. Le organizzazioni associate, amici e sostenitori, come pure rappresentanti di scuole di musica costituende possono partecipare senza diritto di voto.
  7. Ogni assemblea convocata secondo le disposizioni ha diritto decisionale. Le decisioni dell'assemblea dei delegati sono prese con la maggioranza relativa dei delegati presenti. Gli scrutini possono avvenire in forma segreta, se così deciso dalla maggioranza dei presenti all'inizio della seduta.

### *Comitato*

#### *Art. 13*

1. Il comitato è formato da minimo 3 e massimo 7 membri (compreso il presidente) e resta in carica per 4 anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili. Il presidente e il vice-presidente vengono eletti dall'assemblea dei delegati. I membri del comitato devono appartenere a scuole differenti.
2. Il comitato elegge al suo interno il responsabile amministrativo, il responsabile tecnico-organizzativo, il responsabile per i rapporti con le scuole e i loro supplenti. I loro compiti sono definiti dal regolamento interno.
3. Le sedute del comitato sono convocate dal presidente. Una seduta del comitato può svolgersi anche su richiesta della metà dei suoi membri.
4. Il comitato ha potere decisionale se oltre al presidente o al vicepresidente sono presenti la metà dei membri.
5. Il comitato può formare delle commissioni di lavoro alle quali possono partecipare anche personalità esterne.
6. Il comitato decide su tutti gli affari inerenti la gestione, che non siano di esplicita competenza, secondo le norme del presente statuto o per legge, di altri organi. Il presidente o il vice-presidente ha, con un altro membro del comitato, diritto di firma legale.
7. Il comitato elabora il rapporto annuale, il programma di attività e il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati.

### *Ufficio di revisione*

#### *Art. 14*

1. L'assemblea dei delegati elegge due membri dell'ufficio di revisione come pure un membro supplente. La loro carica è di due anni. Possono essere rieletti.
2. Essi controllano i conti annuali e redigono rapporto e istanza all'assemblea dei delegati.

### **CONTABILITÀ**

#### *Contabilità*

#### *Art. 15*

1. L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
2. Le quote sociali ordinarie sono da versare entro fine maggio.
3. La FeSMuT risponde ai propri impegni solo con i propri averi.

## SCIoglIMENTO

### *Scioglimento*

#### *Art. 16*

1. Lo scioglimento della FeSMuT richiede la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.
2. La liquidazione deve avvenire ad opera del comitato.
3. L'assemblea decide l'utilizzo di un eventuale capitale.


## DECISIONI FINALI

### *Decisioni finali*

#### *Art. 17*

Gli statuti sono accettati dall'assemblea costitutiva dei soci del 30 aprile 1996 e entrano subito in vigore. Essi vengono modificati dall'assemblea dei delegati, in riunione straordinaria, del 23 novembre 2010.

*Il presidente*



*Il segretario*

